



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

PER IL COMITATO DEI GIOVANI

Approvato ed allegato alla deliberazione consiliare n. 18 dd. 23.05.2019
Modificato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31.07.2025

IL PRESIDENTE
Giancarlo Osti
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alessandro Paoletto
firmato digitalmente

I N D I C E

CAPO I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Attribuzioni

CAPO II – ORGANI DEL COMITATO DEI GIOVANI

- Art. 3 – Diritto di voto per l'elezione del Comitato
- Art. 4 – Procedura per l'elezione del Comitato
- Art. 5 – Organi del Comitato
- Art.6 – Il Presidente e Vice Presidente

CAPO III – FUNZIONAMENTO

- Art. 7– Convocazione del Comitato
- Art. 8– Prima riunione
- Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 10 – Sede
- Art. 11 – Modificazione del regolamento
- Art. 12 – Attività
- Art. 13 – Disposizioni finali

Capo I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

Il “COMITATO DEI GIOVANI” del Comune di Mezzocorona è organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani, composto da un minimo di 5 ed un massimo di 15 persone.

Art. 2 – Attribuzioni

Il Comitato ha funzioni consultive dell'Amministrazione comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche di interesse dei giovani.

Il Comitato è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

Il Comitato attende alle finalità sotto indicate:

- a) fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione comunale che riguardano le tematiche di interesse dei giovani;
- b) elabora progetti e proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale inerenti le tematiche di interesse dei giovani, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche di interesse dei giovani;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove rapporti con le Consulte - Comitati ed i Forum presenti nel territorio della Comunità di Valle nonché provinciale e regionale, con le Consulte – Comitati ed i Forum presenti nelle altre regioni;
- f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani e dei giovani da condividere con l'amministrazione e presentato annualmente al consiglio comunale;
- g) collabora con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardano le tematiche di interesse dei giovani.

CAPO II – ORGANI DEL COMITATO DEI GIOVANI

Art. 3 – Diritto di voto per l'elezione del Comitato

Hanno diritto al voto per l'elezione del Comitato dei giovani i residenti nel comune di Mezzocorona di età compresa tra i 18 e 25 anni.

Il Comitato si può confrontare con il corpo elettorale ogni volta che lo ritiene opportuno, convocando apposita assemblea con i mezzi di comunicazione che ritiene più idonei e previa comunicazione all'amministrazione comunale.

Art. 4 – Procedura per l'elezione del Comitato

Le elezioni del Comitato sono convocate dal Sindaco entro 6 mesi dalla data delle elezioni comunali.

I membri del Comitato sono eletti fra giovani residenti a Mezzocorona di età compresa fra i 18 ed i 25 anni d'età e durano in carica per tutta la durata della consiliatura.

Previo avviso pubblico, le candidature per far parte del Comitato sono avanzate dalle giovani e dai giovani residenti nel Comune di Mezzocorona con età dai 18 ai 25 anni. Le proposte di candidatura sono approvate con decreto del Sindaco ed inserite nella scheda elettorale in ordine alfabetico.

Il Sindaco fissa la data delle elezioni che avranno luogo presso la sede municipale.

Il seggio elettorale è composto da un numero da tre a cinque componenti proposti dai giovani; il presidente è il referente dello Spazio Giovani Mezzocorona.

La ratifica del risultato delle elezioni viene effettuata dal Sindaco con proprio decreto che nomina il Comitato stesso.

Il Comitato dei giovani è organo centrale e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte – comitati giovanili e forum presenti nel territorio della Comunità di Valle, della provincia, regione e nelle altre regioni.

I componenti del Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate oppure quattro assenze consecutive giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Comitato si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, tenendo sempre conto della rappresentanza di genere”

Art. 5 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente

Art. 6 - Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Comitato tra i propri membri nel corso della seduta di insediamento.

In tale seduta viene anche eletto a maggioranza assoluta dal Comitato anche il vicepresidente.

Il Presidente:

- predispone l'ordine del giorno
- convoca e presiede il Comitato.
- si rapporta con gli organi elettivi del Comune.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 7– Convocazione del Comitato

- a) Il Comitato è convocato almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale.
- b) La convocazione del Comitato viene fatta dal Presidente; possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria del Comitato la Giunta comunale, il Sindaco e almeno un terzo dei membri della Comitato stesso.
- c) Il Comitato può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di enti o associazioni, i consiglieri, gli assessori, il segretario o i funzionari comunali.

- d) Può sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto, il coordinatore o suo delegato del centro giovanile/spazio giovani presente sul territorio.
- e) La convocazione del Comitato avviene mediante avviso scritto (lettera, e-mail) almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 8 – Prima riunione

Il Sindaco o suo delegato convoca la prima riunione del Comitato entro un mese dalla sua istituzione.

Art. 9– Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione del Comitato è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno.
- b) Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 – Sede

La sede del Comitato è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Il Comitato è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 11 – Modificazioni del Regolamento

Il regolamento del Comitato può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, previo confronto con il Comitato stesso.

Il Comitato può proporre alla Giunta comunale la modifica di articoli o commi del regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato.

Art. 12 – Attività

Il Comitato può disciplinare la propria attività, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto comunale e dal regolamento del Comitato stesso, con apposito atto approvato e comunicato all'amministrazione comunale.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.